

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Spiegazioni

Berna, modifica del 24 novembre 2021

Del contributo supplementare, la cosiddetta «riserva del Consiglio federale» secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19, vengono ripartiti fra i Cantoni 500 milioni nel senso di un importo massimo. Tale ripartizione è determinata dalla popolazione cantonale residente in combinazione con il PIL cantonale e la media di pernottamenti negli anni 2017–2019. A tal fine viene costituito un parametro secondo il quale la quota cantonale del PIL totale del 2017 (UST)¹ è ponderata in misura del 60 per cento, la quota cantonale della popolazione residente nel 2019 (secondo i dati dell'UST) è ponderata al 30 per cento e la media di pernottamenti 2017–2019 (UST) al 10 per cento (cpv. 1).

I Cantoni utilizzano la propria quota della riserva del Consiglio federale come sostegno complementare alle imprese di cui all'articolo 2 che sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e per le quali esiste un interesse cantonale rilevante. In tal modo, ai Cantoni viene data la possibilità di fornire un sostegno complementare a settori per loro importanti. La riserva del Consiglio federale è destinata a finanziare le prestazioni supplementari erogate dal Cantone a imprese per le quali quest'ultimo ha interamente utilizzato le altre possibilità di sostegno previste dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Non è quindi disponibile per coprire il contributo finanziario dei Cantoni, pari al 30 per cento, destinato alle imprese con una cifra d'affari fino a 5 milioni di franchi. Sono da considerare come sostegno complementare anche le prestazioni precedenti che i Cantoni hanno fornito su propria iniziativa durante la prima fase della pandemia nella primavera del 2020 e quindi prima dell'inizio del quadro temporale di cui all'articolo 10. La condizione è che l'impresa da sostenere soddisfi i requisiti minimi stabiliti nell'articolo 12 della legge COVID-19 e le disposizioni dell'ordinanza relative al contributo supplementare della Confederazione.

¹ I dati dell'UST più recenti riguardanti i PIL cantonali definitivi sono del 31.05.2021.